

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2027 – 2029
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Frassino
Provincia di Cuneo**

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) OBIETTIVI GOVERNO LOCALE**
- c) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- d) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- e) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- f) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- g) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

Premessa generale

Nell'ambito delle *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi"* introdotte dal D.Lgs. 23-06-2011 n° 118 s.m.i., il processo, gli strumenti ed i contenuti della programmazione sono illustrati nell'allegato 4/I *"Principio applicato della programmazione"*.

È ormai una condizione acquisita che fra gli atti in esso indicati assuma particolare rilievo il Documento unico di programmazione (DUP), o versioni semplificate (DUPS) per gli enti di minori dimensioni *"strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione"*.

Quanto alla parte programmatica, il DUP 2027/2028/2029 anticipa la definizione del quadro complessivo delle risorse che si stimano disponibili per il triennio, in funzione delle scelte prevedibilmente operate a livello nazionale, regionale e a livello locale come conseguenza delle scelte politiche ed organizzative dell'ente.

Come ormai da prassi consolidata il presente documento di programmazione, dovrà essere integrato entro i termini di legge con la eventuale *"Nota di aggiornamento"* finalizzata ad adeguare le previsioni in funzione delle risorse disponibili, delle opportunità e dei vincoli ed indicazioni normative presenti alla data di formazione dello schema del bilancio di previsione 2027/2028/2029, a seguito dell'approvazione del DFP (Documento di finanza pubblica) successivamente modificato ed integrato con il DPFP (Documento programmatico di Finanza Pubblica) .

Sono da considerare in una valutazione complessiva e prospettica degli andamenti della programmazione di livello superiore che incidono sulla programmazione locale anche il DEFR (Documento di finanza pubblica Regionale) e, qualora l'approvazione avvenga successivamente alla scadenza naturale del 31.12, anche le disposizioni della Legge di Bilancio annuale.

Il contesto generale nel quale si colloca l'attuale fase di programmazione di bilancio 2027/2028/2029 è certamente complesso. Gli effetti del conflitto Russia/Ucraina, dal persistere della crisi delle materie prime in generale, ed ora anche dalle incertezze dell'economia mondiale condizionata anche dal conflitto israelo/palestinese, dal conflitto Iran/USA e dagli effetti a livello mondiale sull'economia, sul commercio e di conseguenza sull'inflazione reale e sui tassi di interesse sui mutui. In buona sostanza un numero non indifferente di variabili difficilmente governabili collocate in un contesto geo-politico mondiale in rapido cambiamento. Variabili del mondo esterno che incidono inevitabilmente sulla spesa e programmazione a livello nazionale e di riflesso, sulla spesa corrente e potenzialità di programmazione degli enti locali.

Le novità normative ed i provvedimenti che incidono a livello di programmazione e gestione di bilancio e che inevitabilmente possono incidere nella stesura del D.U.P. sono così riassumibili in linea di massima:

- Il nuovo Codice degli appalti. (D.Lgs. n. 36/2023) e s.m.i.
- L' ormai acquisita interazione tra DUP e PIAO per quanto attiene le sotto sezioni dedicate alla programmazione dei fabbisogni di personale, il PEG, il piano performance come da modifiche ARCONET ai principi contabili.
- Le novità in termini armonizzazione contabile con le nuove modifiche al TUEL per quanto attiene iter di bilancio e programmazione ed alla intervenuta modifica alla determinazione del F.P.V. per le opere sotto soglia.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2027 - 2029

- La deliberazione ARERA n. 56/2025/R/RIF del 18 febbraio 2025, con la quale è stato avviato il processo di definizione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), in vigore dal 1° gennaio 2026 con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il principio PAYT, introducendo criteri più adeguati a garantire equità e sostenibilità, in linea con gli obiettivi europei di economia circolare.
- Le successive delibere n. 396 e n. 397 del 05.08.2025 con le quali risulta definito il nuovo metodo tariffario costituito a parte dal 2027 da una tariffa *"pentanomia"*.
- Gli effetti del *"decreto LeggePA"* del 17.03.2025 convertito in Legge n. 69 del 09.05.2026 che ha modificato importanti aspetti sul reclutamento e sul finanziamento della spesa del personale e dei fondi integrativi.
- La riforma della giustizia tributaria adottata con la Legge n. 130 del 2022 e successivi decreti e provvedimenti attuativi che sta entrando nel vivo per le realtà degli enti locali unita all'attuazione della legge delega fiscale (Legge 111/2023) in materia di tributi locali.
- L'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante *"Istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard"* e poi la definizione della metodologia.
- Dal bilancio di previsione 2026-2028 fino al bilancio di previsione 2030-2032, con riferimento agli esercizi dal 2025 al 2029, nell'allegato a/1 deve essere sempre rappresentato il Fondo obiettivi di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024.
- L'equilibrio di bilancio è definito dall'articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 come il saldo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Si conferma come a decorrere dall'esercizio 2025, l'equilibrio previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, è rispettato in presenza di un saldo non negativo dell'equilibrio di bilancio.
- La vigente legge di bilancio 2026 – legge n. 199/2025 del 30.12.2025 che interviene sulla realtà degli enti locali su argomenti importanti con riflesso sulle gestioni delle annualità future con provvedimenti relativi a FCDE accelerato, rinegoziazione mutui, diversa modalità utilizzo avanzo, provvedimenti sulla riscossione etc.
- Il rinnovo del contratto CCNL Funzioni Locali 2022/2024 e la probabile sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni Locali 2025/2028 che incidono sulla spesa di personale e sulle risorse disponibili
- Gli effetti della Rottamazione quinquies 2026, rispetto alla quale il DL Fiscale riapre la partita per IMU, TARI e Sanzioni Codice della strada ed amministrative gestite da AdER. dove, con cinque scadenze, che interesseranno sia comuni e regioni che cittadini, si potrà modificare il quadro dei *"crediti giacenti"* ed a giugno 2026 è definito il quadro delle adesioni;

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi pubblici locali

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Si segnalano per quanto attiene i servizi pubblici locali i commi 791-798 – della Legge di Bilancio 2022 “*Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’art.116, terzo comma, della Costituzione*” ed i successivi commi 799 – 804 i quali sono tesi a dare una rinnovata spinta alle tempistiche per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Per accelerare la determinazione dei LEP è prevista l’istituzione di una Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che effettuerà la ricognizione, così come prevista al comma 793, da sottoporre alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associata

L’Ente ha affidato alcune funzioni all’Unione Montana Valle Varaita, e precisamente:

- Con D.C.C. n. 34 del 22/12/2012
 - Catasto;
 - Protezione Civile;
- Con D.C.C. n. 23 del 04.08.2014
 - Edilizia scolastica;
 - Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei tributi (funzione attualmente svolta dal Consorzio Csea);
 - Polizia municipale e polizia locale;
- Con D.C.C. n. 26 del 22.12.2019:
 - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (funzione attualmente svolta dal Consorzio Monviso Solidale)

Inoltre sono attive convenzioni per ciò che riguarda:

- Centrale di Committenza;
- Sportello Unico Attività Produttive;
- Commissione Locale del Paesaggio;
- SUA (Stazione unica Appaltante) sia dell’Unione Montana Valle Varaita che della Provincia di Cuneo.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
Gestione illuminazione pubblica	Affidamento a terzi
Gestione viabilità (manutenzioni stradali, rimozione neve, spargimento sale, trinciatura...)	Affidamento a terzi

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2027 - 2029

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>
Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia	In forma associata tramite Consorzio Monviso Solidale di cui fa parte
Servizi di assistenza per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.	In forma associata tramite Consorzio Monviso Solidale di cui fa parte
Servizio di gestione impianti sportivi comunali	Affidamento a terzi
Servizi comunali di supporto scolastico	Trasporto scolastico gestito in economia
Servizio di gestione rifiuti solidi urbani	In forma associata tramite Consorzio Csea di cui fa parte

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Qui sotto si riporta il prospetto delle partecipazioni, con le relative quote.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA / CONTROLLATA	DIRETTA / INDIRETTA	PERC. %
CONSORZIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO	CONSORZIO	PARTECIPATA	DIRETTA	0,14
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	CONSORZIO	PARTECIPATA	DIRETTA	0,20
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE C.S.E.A.	CONSORZIO	PARTECIPATA	DIRETTA	0,27
AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA A.C.D.A.	SOCIETA'	PARTECIPATA	DIRETTA	0,0626
B.I.M.	CONSORZIO	PARTECIPATA	DIRETTA	8,30
CO.GE.SI	CONSORZIO	PARTECIPATA	INDIRETTA TRAMITE A.C.D.A.	

Con deliberazione n. 29 del 17.12.2025 il Consiglio Comunale ha approvato, per l'anno 2025, la revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento alla situazione al 31.12.2024.

Entro il 31/12/2026 provvederà alla revisione ordinaria della società detenute alla data del 31.12.2025.

b) Obiettivi del governo locale

Si riportano le linee programmatiche approvate con deliberazione consiliare n. 32 del 22.10.2021 all'atto di insediamento della nuova Amministrazione comunale – SINDACO Roberto ELLENA – a seguito delle Elezioni Amministrative del 03-04 ottobre 2021, evidenziando che il periodo di mandato del Sindaco scadrà nella primavera 2027 e lo stesso non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del Bilancio di previsione 2027/2029:

SETTORI DI ATTIVITA'	AZIONI DA SVOLGERE	PROGETTI DA REALIZZARE
<i>POLITICA DEL TERRITORIO</i>	Controllo e verifica sul decoro degli spazi pubblici	
<i>FINANZA COMUNALE</i>	Prosecuzione del lavoro di monitoraggio costante su tutti i comparti di spesa	Valutare la creazione di un servizio associato per la gestione dei tributi e di parte del servizio finanziario con gli Enti operanti in Valle
<i>LAVORI PUBBLICI</i>	Investimenti sulla sicurezza e sull'arredo urbano	• Riqualficazione urbana; • Miglioramento della viabilità urbana/extraurbana; • Realizzazione di un percorso ciclabile per le famiglie nella zona compresa tra Ponte Cros e Ponte Nuovo; • Miglioramento e potenziamento delle strutture ricreative per i bambini – Area della Casa Canonica; • Consolidamento strutturale, risanamento conservativo e restauro conservativo della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Frassino € 700.000,00; • Potenziamento e riqualficazione dell'illuminazione pubblica per risparmio energetico e riduzione dell'impatto visivo di pali e cavi; • Sistemazione del Rio Villa e messa in sicurezza del concentrico di Frassino dal rischio idrogeologico; • Interventi di stabilizzazione del movimento franoso in Località Meyra da Mun
<i>CULTURA E TURISMO</i>	Incentivare e sostenere le associazioni culturali, miglioramento e potenziamento dell'offerta turistica, incentivare il recupero del territorio montano	• Riqualficazione e ampliamento del Parco avventura del Chiaronto; • Valorizzazione del museo della tradizione del costruire di Frassino

c) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

Il Comune di Frassino è dotato di Piano Regolatore Generale formato ai sensi del titolo III della Legge Regionale urbanistica n. 56/77 e s.m.i. ed approvato con D.G.R. n. n. 67-20057 del 07/04/1988 e successive varianti regolarmente approvate e aggiornato alla VP n. 13 approvata in via definitiva con DCC n. 39 del 03/12/2021 – BUR n. 2 del 13/01/2022.

La programmazione finanziaria e la gestione del patrimonio sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

d) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, non coincidente con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare, ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi oltre ad evitare ulteriori pressioni tributarie sui medesimi soggetti che già pagano; di rilievo, gli accertamenti e le verifiche attualmente in corso per quanto riguarda la tassa rifiuti e l'IMU.

La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote attuali onde garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato.

IMU:

L'orientamento espresso dall'Amministrazione in sede di DUP 2027/2028/2029 è volto a mantenere le aliquote dell'IMU in misura tale da garantire tendenzialmente l'invarianza del prelievo fiscale locale in precedenza originato da IMU e TASI.

Dal primo gennaio 2026 è scattata la nuova IMU con aliquote completamente riviste. Una svolta che nelle intenzioni del legislatore ha la finalità di alleggerire il carico fiscale per molti proprietari di immobili, soprattutto chi possiede seconde case nonché di facilitare la gestione dell'imposta.

Con l'arrivo del nuovo anno si è concretizzata una trasformazione importante nel modo in cui viene calcolata l'IMU (Imposta Municipale Propria). Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, successivamente integrato dal decreto del 6 novembre 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre, introduce un meccanismo più ordinato che ridefinisce gli spazi di manovra dei Comuni nella determinazione delle aliquote. La riforma nasce dall'esigenza di semplificare un panorama diventato nel tempo eccessivamente frammentato, con circa 250.000 diverse fattispecie di calcolo distribuite sul territorio nazionale. Questo eccesso di variabilità aveva generato situazioni paradossali in cui proprietari di immobili simili si trovavano a pagare importi molto differenti semplicemente perché residenti in comuni diversi.

Il nuovo sistema obbliga tutti i 7.904 Comuni italiani ad attenersi a criteri uniformi previsti dall'Allegato A del decreto 6 novembre 2025, che sostituisce la precedente versione del 2024. Come stabilisce il comma 2 dell'articolo 1 del decreto, i Comuni mantengono la facoltà di introdurre differenziazioni, ma solo all'interno di fattispecie già individuate e nel rispetto dei limiti massimi fissati a livello nazionale. Per gli enti locali che non si adegueranno alle nuove disposizioni è prevista l'applicazione automatica di un'aliquota standard. Questa uniformazione garantisce maggiore chiarezza e prevedibilità per i contribuenti, che potranno finalmente calcolare con precisione l'imposta dovuta avvalendosi di strumenti standardizzati.

Un'altra importante innovazione contenuta nell'Allegato A del decreto ministeriale riguarda il trattamento fiscale degli immobili dichiarati inagibili. I Comuni acquisiscono la facoltà di ridurre significativamente o addirittura azzerare completamente l'aliquota IMU per le unità immobiliari rese inutilizzabili a causa di calamità naturali. Si pensi ai numerosi casi di abitazioni danneggiate da terremoti, alluvioni o altri eventi atmosferici estremi che purtroppo hanno colpito diverse aree del paese negli ultimi anni. La norma riconosce che imporre il pagamento dell'imposta su un immobile non utilizzabile rappresenta un'ingiustizia, soprattutto quando il proprietario sta già affrontando le conseguenze economiche del disastro. Ma la portata della disposizione va oltre le sole calamità naturali: il decreto prevede infatti che i sindaci possano estendere l'esenzione anche per "cause diverse" dagli eventi naturali. Questa formulazione aperta lascia margine di interpretazione e potrebbe includere situazioni come crolli strutturali dovuti a vetustà, cedimenti non collegati a eventi calamitosi, o altre circostanze che rendono l'immobile oggettivamente inabitabile.

Altri dettagli relativi all' IMU:

- ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 740): Il comma 741, lett. b, dispone che "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".
- IMMOBILE IN USO GRATUITO, COME ABITAZIONE, A GENITORI O FIGLI: È stata confermata l'estensione del beneficio al coniuge superstite del comodatario deceduto, quando ci siano figli minori.
- IMMOBILE LOCATO COME PRIMA CASA A CANONE CONCORDATO: il comma 760 conferma la riduzione al 75% dell'aliquota comunale stabilita dalla finanziaria 2016;

- EX-ABITAZIONE PRINCIPALE DI ANZIANO O DISABILE STABILMENTE RICOVERATO il comma 741, lett. c, n° 7 consente al Comune di mantenere per questi immobili l'equiparazione all'abitazione principale, sempre che non siano locati.
- IMMOBILI DELLE CATEGORIE D (commi 744 e 753): Spettano inoltre al Comune le attività di accertamento e riscossione, con i proventi che ne derivano (imposta, interessi e sanzioni);
- UNITA' ABITATIVE ASSEGNATE COME ABITAZIONE PRINCIPALE, di cooperative edilizie a proprietà indivisa: equiparate all'abitazione principale dal comma 741, lett. c), n° 1; lo stesso vale per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22-04-2008;
- AREA FABBRICABILE: viene equiparata al terreno agricolo dal comma 741 lett. d) se è posseduta e condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, finché mantiene l'utilizzo agro-silvo-pastorale;
- BENI-MERCE: dal 2022 sono esenti.
- UNITA' ABITATIVE non utilizzate o parzialmente utilizzate: possibilità per gli enti di definire fasce e tempi di esenzione

Con Legge n. 213 del 30/12/2023 (Legge di Bilancio 2024) sono stati inoltre approvati alcuni interventi riguardanti la fiscalità locale che possono determinare effetti sulle finanze comunali:

- la norma di interpretazione autentica relativa all'esenzione IMU a favore degli enti non commerciali per gli immobili dati in comodato (a certe condizioni),
- la sanatoria per le delibere IMU e TARI pubblicate in ritardo.

Le aliquote attualmente in vigore sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 17.12.2025 e costituiranno oggetto **di prossima approvazione in sede di bilancio 2027/2028/2029**;

TARI:

L'introduzione, a regime, del termine del 31 luglio per l'approvazione della TARI, dei Piani Economico-Finanziari e delle relative tariffe rappresenta una delle novità normative più rilevanti degli ultimi anni in materia di fiscalità locale e servizio di gestione dei rifiuti urbani, con effetti sistemici che impattano in modo diretto sull'organizzazione amministrativa dei Comuni, sulle responsabilità degli Enti territorialmente competenti (ETC) e sull'equilibrio economico-finanziario delle gestioni regolate dal MTR-3.

La disciplina trae origine dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 199/2025, che ha modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228/2021, stabilendo che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, i Comuni possano approvare il PEF del servizio rifiuti, le tariffe TARI (o tariffa corrispettiva) e i regolamenti entro il 31 luglio di ciascun anno. La norma coordina tale termine con quello del bilancio di previsione e disciplina le ipotesi di approvazione successiva, imponendo l'adeguamento degli stanziamenti in sede di prima variazione utile. Si tratta, dunque, di una proroga strutturale che incide non solo sul calendario deliberativo, ma sull'intero ciclo tariffario.

Sul piano regolatorio, il nuovo termine si innesta su un quadro già complesso, definito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), la quale, con la deliberazione n. 397/2025/R/rif, ha stabilito che i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani trasmettano il PEF "grezzo" 2026-2029 agli ETC entro sessanta giorni antecedenti il termine statale di approvazione della TARI. Ne consegue che, a fronte di un termine del 31 luglio, l'invio del PEF grezzo è fissato

al 1° giugno 2026, lasciando agli enti un arco temporale estremamente ridotto per svolgere tutte le attività istruttorie, valutative e decisionali previste dal MTR-3.

Il MTR-3 attribuisce infatti agli ETC responsabilità particolarmente incisive: dalla validazione dei dati contabili e delle informazioni fornite dai gestori, alla verifica dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, fino alla determinazione di parametri regolatori discrezionali e, se necessario, alla predisposizione di istanze di superamento del limite alla crescita tariffaria. Tali attività devono essere svolte secondo procedure partecipate e motivate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, e non possono essere ridotte a un mero adempimento formale concentrato in poche settimane.

La criticità emerge con maggiore evidenza se si considera il cronoprogramma reale che conduce all'approvazione delle tariffe TARI: convocazione del Consiglio comunale, deposito degli atti, eventuali passaggi in Commissione, simulazioni tariffarie e definizione dello scenario politico-amministrativo prescelto. In questo contesto, i sessanta giorni previsti da ARERA si rivelano, nella prassi, un termine meramente teorico, poiché il tempo effettivamente disponibile per l'istruttoria tecnica risulta spesso dimezzato. Il rischio concreto è quello di pervenire a PEF unitari e tariffe determinate in modo affrettato, con potenziali scostamenti rispetto ai costi effettivamente riconoscibili o necessari a garantire l'equilibrio della gestione.

Alle difficoltà procedurali si affiancano rilevanti implicazioni finanziarie. La disciplina delle scadenze TARI, dettata dall'articolo 15-ter del decreto-legge n. 214/2011, prevede che i versamenti con scadenza antecedente al 1° dicembre siano effettuati sulla base delle tariffe dell'anno precedente, qualora le delibere non siano efficaci per mancata pubblicazione entro il 28 ottobre. Da ciò deriva, per molti enti, il ricorso al cosiddetto "*doppio invio*" degli avvisi di pagamento (acconto e saldo), soluzione che consente di fronteggiare esigenze di cassa ma che comporta maggiori costi amministrativi, complessità gestionali e criticità comunicative nei confronti dei contribuenti.

Un ulteriore elemento di rigidità è rappresentato dal bonus sociale rifiuti, disciplinato dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif, che impone il riconoscimento dell'agevolazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, preferibilmente mediante compensazione nella prima rata utile. Un'approvazione tardiva delle tariffe TARI rende difficoltoso il rispetto di tale termine e può costringere il Comune a ricorrere alla rimessa diretta al beneficiario, con un aggravio procedurale e operativo tutt'altro che marginale.

Alla luce di questo quadro, appare evidente come lo slittamento al 31 luglio non costituisca, di per sé, una reale semplificazione del ciclo tariffario TARI. Al contrario, se non accompagnato da una pianificazione anticipata e da un'interlocazione tempestiva con i gestori del servizio, esso rischia di tradursi in un rinvio solo formale delle criticità, comprimendo l'attività istruttoria degli ETC e aumentando l'esposizione degli enti a rischi amministrativi, contabili e regolatori.

Inoltre, rispetto al recente passato sono almeno due le importanti novità che incideranno (ed in parte già incidono) sulla gestione e determinazione della TARI negli Enti Locali ed in particolare per le tariffe 2026 e seguenti, ossia:

1. Sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA, all'articolo 2, prevede che sia istituita la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti,

quantificabile in 6 euro/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.

L'Autorità dunque con notevole tempestività ha preso in considerazione l'urgenza di intervenire tempestivamente "con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell'agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze", non senza creare però difficoltà tecniche di approvazione ed applicazione per le varie modalità di bollettazione, purtroppo, presenti nel panorama di questo tributo, ad oggi in attesa di soluzione.

2. Con la Delibera n. 57/2025/R/rif del 18 febbraio 2025, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha comunicato l'avvio del procedimento volto alla definizione, per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Il terzo periodo regolatorio sarà relativo agli anni 2026-2029, pertanto i nuovi provvedimenti saranno applicati a partire dal prossimo anno, quando i soggetti competenti saranno chiamati ad elaborare il nuovo piano economico finanziario. L'Autorità ha individuato nella data del 31 luglio 2025 il termine ultimo per la conclusione delle attività.

L'azione si colloca nell'ambito del Quadro Strategico 2022-2025 che individua le azioni strategiche per il quadriennio in cui l'Autorità è chiamata ad accompagnare l'applicazione della disciplina tariffaria per il settore dei rifiuti (varata nell'agosto 2021), contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi target euro unitari e nazionali. In particolare, si fa riferimento all'Area ambiente / Sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni, a condizioni di efficienza, e *affordability* dove l'Obiettivo Strategico n. 17 è specificatamente indirizzato a "*Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy*".

Il Comune di Frassino ha provveduto all'aggiornamento del PEF 2026/2029 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 08/06/2026.

Il Comune di Frassino provvederà all'aggiornamento del PEF per il periodo di riferimento in conformità alle scadenze e alle linee guida dettate da ARERA e dal Consorzio Csea.

Canoni unici patrimoniale e mercatale:

Il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è un'entrata locale introdotta dall'art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, operativa dal 1° gennaio 2021. Ha sostituito in un unico prelievo sei entrate preesistenti: la TOSAP (tributo), la COSAP (corrispettivo), l'ICP (tributo), il DPA (tributo), il CIMP (tributo) e il canone art. 27, commi 7-8, Codice della Strada, e il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati (commi 837-846), comunemente noto come canone mercatale, che sostituisce TOSAP, COSAP e, per le occupazioni temporanee, anche la TARI giornaliera. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 12225/2026 si applica all'intero perimetro di entrambi i prelievi.

La qualificazione giuridica del CUP come tributo o come entrata patrimoniale non è una questione accademica. Determina quale giudice è competente a decidere le controversie, se si applica lo Statuto del contribuente con tutte le sue garanzie, se è ammesso il ravvedimento operoso, se la

definizione agevolata per i tributi locali si estende anche al CUP, e quali termini di decadenza e prescrizione si applicano all'accertamento.

Per quasi cinque anni dalla sua istituzione, la risposta a tutte queste domande è rimasta incerta. Dal 1° maggio 2026, non lo è più. La sentenza n. 12224/2026 della Corte di Cassazione – sezioni riunite ha definitivamente chiuso la questione stabilendo che il C.U.P. ha natura tributaria. La definitiva qualificazione del CUP come tributo modifica radicalmente anche il regime dei termini di accertamento e prescrizione, materia su cui prima della SU 12225/2026 si erano formati orientamenti incerti.

Per quanto riguarda l'accertamento, si applica ora il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Si tratta del termine generale per i tributi locali, che ora pacificamente trova applicazione anche al CUP. Le tesi che applicavano al CUP il termine ordinario di prescrizione civilistica decennale ex art. 2946 c.c. — tipiche dell'orientamento patrimoniale ora superato — non sono più sostenibili.

Per la fase successiva, ovvero la riscossione delle somme accertate divenute definitive, il quadro è più articolato. Una parte della giurisprudenza propende per la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; altra parte applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di prestazioni periodiche. Il punto resta in via di consolidamento, ma la qualificazione tributaria del CUP rafforza la tesi che applica i principi consolidati per gli altri tributi locali.

Una conseguenza pratica importante riguarda gli atti già notificati per annualità remote che, alla luce del termine quinquennale, potrebbero risultare decaduti. I contribuenti destinatari di accertamenti per anni risalenti dovrebbero verificare con attenzione la sussistenza della decadenza prima di procedere al pagamento, e gli enti dovrebbero verificare la legittimità dell'azione di accertamento avviata sulla base del termine decennale.

Cosa cambia concretamente per i Comuni e le Province: aggiornare immediatamente gli avvisi di accertamento esecutivo indicando la CGT come giudice competente; comunicare ai contribuenti già notificati con indicazione errata del giudice ordinario; aggiornare i regolamenti CUP nelle clausole sulla giurisdizione, sull'autotutela e sul contraddittorio; trasmettere o ritrasmettere i regolamenti aggiornati al Dipartimento delle Finanze tramite il Portale del federalismo fiscale, nei termini perentori del 14 ottobre, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del d.l. 201/2011; estendere la definizione agevolata 2026 all'intero CUP da parte degli enti che la avevano limitata alle sole entrate formalmente tributarie; applicare lo Statuto del contribuente integralmente. Contabilmente, in attesa che la sentenza venga formalmente recepita nei principi contabili è ovvia conseguenza che le entrate dovranno essere codificate al Titolo 1° dell'entrata del Bilancio Comunale.

Come riferimenti per l'applicazione del “*Canone*” il comma 838 dell'art. 1 legge di bilancio 2022 stabilisce che, ai fini della disciplina sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si considerino i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (anziché “di centri abitati di comuni” con tale popolazione).

La disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è contenuta nell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della citata legge di bilancio per il 2020. Il comma 816 stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane istituiscano il canone per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle

loro pertinenze stabilita dall'ente proprietario della strada (disciplinato dall'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La disposizione reca novella all'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019). Tale disposizione fa riferimento, per quanto concerne la disciplina del canone, alle strade urbane individuate dall'art. 2, comma 7, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) che sono qualificabili come comunali, se situate nell'interno dei centri abitati. Si tratta delle strade elencate dal medesimo articolo 2 del codice della strada, al comma 2, lettere D, E e F, ossia:

- D – Strade urbane di scorrimento;
- E – Strade urbane di quartiere;
- F – Strade

Con la novella al comma 818 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, si specifica che andranno considerati, ai fini del canone in oggetto, i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

L'Ente ha provveduto con DGC n. 27 del 19.04.2021 all'approvazione delle nuove tariffe inerenti al Canone Unico patrimoniale, di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito dall'art. 1 co. 816/836 L. 160/2019 e destinato a sostituire integralmente la Tosap e l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

Trasporto scolastico:

Il servizio di trasporto vede ormai da sempre una copertura del servizio molto bassa.

L'indirizzo dell'Amministrazione è però quello di investire ed incentivare sulle famiglie che devono affrontare quotidianamente il gravoso impegno di dover trasportare i figli in una scuola situata in altro Comune di montagna che dista circa 20 Km (andata e ritorno).

F.S.C.: Il comma 449, lettera c) dell'art.1 della Legge n. 232/2016 prevedeva e prevede, ai fini della destinazione del FSC ai comuni delle regioni a statuto ordinario (di seguito RSO), il graduale abbandono del criterio della spesa storica (vedasi quota assegnata al rigo B4 del prospetto FSC), a fronte della speculare distribuzione sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard (vedasi quota assegnata al rigo B6 del prospetto FSC) approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Il 31 luglio 2025, la Gazzetta Ufficiale n. 176 ha pubblicato il Decreto 8 luglio 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo decreto riguarda l'adozione della stima della "*capacità fiscale*" per l'anno 2025 per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario. È all'esame del M.E.F. il Decreto 2026.

Il provvedimento ha aggiornato la stima delle capacità fiscali dei Comuni, tenendo conto delle nuove normative, del Tax gap (ovvero la differenza tra il gettito fiscale atteso e quello effettivamente riscosso) e della variabilità dei dati utilizzati per calcolare le singole componenti.

Il decreto include due allegati fondamentali:

- Allegato A: presenta la stima della capacità fiscale per ogni singolo Comune delle Regioni a Statuto ordinario.
- Allegato B: contiene la relativa Nota tecnica di lettura, che fornisce i dettagli e la metodologia del calcolo.

La capacità fiscale è un indicatore cruciale che rappresenta il gettito potenziale di un'imposta, calcolato applicando un'aliquota standard. Per ogni Comune, la capacità fiscale totale è la somma dei gettiti calcolati ad aliquota standard per ogni tributo di competenza comunale.

La stima della capacità fiscale per il 2025, come definita nel decreto, considera i seguenti elementi:

- IMU (Imposta Municipale Propria)
- Tax gap
- Addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
- TARI (Tassa sui rifiuti)
- Capacità fiscale residuale

Come di consueto, per quanto attiene la definizione dei “*Fabbisogni standard*” i comuni devono adempiere nei prossimi mesi alla compilazione del Questionario sul sistema So.SE, relativo alla rilevazione dei fabbisogni standard, e quindi con scadenza tecnica del provvedimento il 14.07.2026. La rilevazione annuale è strutturata sui dati di riferimento fisici ed economico-finanziari 2024 e consentirà di definire a livello di singolo ente i fabbisogni standard.

Anche per il 2026 parte la rilevazione della Previsione annuale dei Fabbisogni prevista dall'art. 2, comma 569, della Legge Finanziaria 2008. Come previsto dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 2 comma 569), le Amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie – procedono annualmente alla previsione annuale dei fabbisogni per beni e servizi.

La rilevazione della previsione annuale dei fabbisogni è finalizzata alla valutazione complessiva, da parte delle Amministrazioni statali centrali e periferiche, dei fabbisogni di beni e servizi, al fine di eliminare duplicazioni e sprechi e verificarne ex ante la coerenza con le disponibilità finanziarie e all'ottenimento di economie di scala attraverso l'utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione sempre più orientati alle esigenze delle Amministrazioni.

Trasferimenti correnti

Si evidenzia che l'attuazione del “*Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi*” ha determinato l'esigenza di trasferire l'allocazione a bilancio di queste risorse dal Titolo I – Entrate Tributarie a Titolo II entrate da trasferimenti.

Un'altra nota particolare va fatta sulle quote di Ex- F.S.C. dedicate a risorse per servizi sociali, asili nido e disabili. Il Ministero dell'Interno ad inizio novembre ha fornito un quadro d'insieme organicamente strutturato per servizio delle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione relativamente alle risorse aggiuntive all' Ex- F.S.C. finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza quali quelli sopra menzionati. L' ente rispetto a queste disponibilità di risorse e rispetto agli obiettivi di servizio ed i LEP (Livelli

essenziali delle prestazioni) rilevabili per ogni singolo ente sul sito IFEL dovrà adeguare le scelte strategiche di bilancio.

È pertanto opportuno prendere atto delle modifiche rispetto alla natura di questa entrata ed in funzione del Bilancio 2027/2028/2029 resta confermata l'impostazione del F.S.C. in funzione della nuova struttura dei fondi trasferiti dallo Stato, rispetto alle modalità di riparto e rispetto ai vincoli di destinazione delle risorse con l'istituzione del nuovo fondo equità dei servizi. Ad oggi sul sito del Ministero delle Finanze – Dipartimento Finanza locale sono disponibili le assegnazioni di F.S.C. aggiornate come al pari le assegnazioni.

Fondo equità dei servizi:

L'istituzione – a partire dal 2025 - di un Fondo statale speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi necessita di essere valutata nella sua entità al fine di avere corretta collocazione nel D.U.P e nel Bilancio di previsione 2027/2028/2029.

Come rileva il Servizio studi del Senato, il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un monito, a intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la presenza, all'interno di quest'ultimo, di componenti perequative speciali, non riconducibili alla perequazione generale e non dirette a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali – come prescritto dall'articolo 119, terzo comma, Costituzione – bensì vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.

L'articolo disciplina la dotazione del nuovo Fondo, sostanzialmente corrispondente, per ciascuna annualità, alle riduzioni delle risorse previste sul Fondo di solidarietà comunale dall'articolo 83 del disegno di legge di bilancio, e determina le finalità cui sono destinate le relative risorse, i cui beneficiari sono i comuni delle Regioni a statuto ordinario e i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

Agli oneri relativi alla istituzione e al finanziamento del nuovo Fondo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla rimodulazione degli importi del Fondo di solidarietà comunale, disposta dall'articolo 83, comma 1, del disegno di legge di bilancio.

L'articolo disciplina, inoltre, la procedura di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo, nonché le conseguenze dell'inadempimento o del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, consistenti nel commissariamento degli enti risultati inadempienti. Si demanda a un decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la disciplina delle modalità di attuazione di tali procedure.

La dotazione del Fondo è fissata in:

- euro 858.923.000 per il 2025;
- euro 1.069.923.000 per il 2026;
- euro 1.808.923.000 per il 2027;
- euro 1.876.923.000 per il 2028;
- euro 725.923.000 per il 2029;
- euro 763.923.000 per il 2030.

La dotazione del nuovo Fondo per gli anni dal 2025 al 2029 equivale all'entità delle riduzioni previste sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale dall'articolo 83, comma 1, del disegno di legge di bilancio. La dotazione del nuovo Fondo per il 2030, invece, assorbe la gran parte della riduzione del Fondo di solidarietà comunale prevista per il medesimo anno (pari a euro 835.905.000).

Il Fondo **si esaurisce a decorrere dall'anno 2031**, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni connesse alla sua istituzione da parte dell'articolo in esame.

Più specificamente:

- a) le risorse del nuovo Fondo destinate al finanziamento dei servizi sociali comunali (sia nei comuni delle regioni a statuto ordinario, sia in quelli delle regioni Sicilia e Sardegna) sono stanziati fino al 2030, a fronte del raggiungimento di un obiettivo di servizio, in termini di rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, da raggiungere entro il 2026;
- b) le risorse del Fondo destinate all'incremento dei posti negli asili nido sono stanziati fino al 2028, a fronte di un obiettivo di servizio fissato nel raggiungimento, entro il 2027, di un numero dei posti equivalenti, in termini di costo standard, al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, pari al 33 per cento su base locale;
- c) infine, le risorse del Fondo destinate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti disabili sono stanziati fino al 2028, rinviando, fino alla definizione dei LEP nella suddetta materia, la determinazione degli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati da conseguire mediante l'utilizzo di tali risorse al decreto del Ministro dell'interno cui è demandato il riparto di tale quota di risorse del nuovo Fondo.

In collegamento con quanto previsto dall'articolo 84, comma 1, in merito all'orizzonte temporale di vita del nuovo Fondo, si ricorda che l'articolo 83, comma 2, del disegno di legge di bilancio (alla cui scheda di lettura si rinvia per ogni approfondimento), nell'aggiungere le lettere d-novies), d-decies) e d- undecies) all'art. 1, comma 449, legge n. 232 del 2016, prevede che il Fondo di solidarietà comunale sia rifinanziato, a decorrere dal 2029, in misura pari a 1,1 miliardi di euro annui per il finanziamento dei LEP relativi agli asili nido, e in misura pari a 120 milioni di euro annui per il finanziamento dei LEP relativi al trasporto degli alunni con disabilità, nonché che il medesimo FSC sia rifinanziato, a decorrere dal 2031, in misura pari a circa 763,9 milioni di euro annui per il finanziamento dei servizi sociali comunali.

La confluenza delle risorse destinate al finanziamento dei LEP in queste tre materie all'interno del FSC, rispettivamente dal 2029 e dal 2031, si giustifica – come riporta la Relazione illustrativa – in ragione del fatto che, una volta conseguiti, da parte di tutti i comuni, gli obiettivi di servizio – determinati ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 in esame – cui è vincolata la destinazione delle risorse del nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, le suddette risorse “perdono la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione”, potendo riconfluire, dunque, all'interno del FSC, destinato alla perequazione generale dei comuni, in attuazione del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Fondo Speciale Equità dei servizi - Quota sviluppo servizi sociali:

La legge di Bilancio 2021 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 254,9 milioni di euro per l'anno 2022, riservati ai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 650,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata. La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per l'anno 2022, riservati ai Comuni della Regione

siciliana e della Regione Sardegna e destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata.

<i>Costi standard del sociale (anno 2026)</i>	16.402,63	<i>Risorse aggiuntive assegnate</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
<i>Spesa storica del sociale (anno 2023)</i>	28.383,22		1.176,89	1.331,60	1.506,61

Fondo speciale equità dei servizi - Quota potenziamento servizi educativi per l'infanzia:

L'obiettivo è raggiungere il livello europeo di copertura minima al 33%

La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 120 milioni di euro per l'anno 2022, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo degli asili nido comunali, svolti in forma singola o associata (art. 1, comma 172 Legge n. 234/2021). Gli obiettivi di servizio, previsti dalla normativa, consistono nel garantire a regime su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati) equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente dell'asilo nido. Tale livello minimo è fissato al 33% della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ed è determinato su base locale.

<i>Riferimento IFEL</i>	<i>2018</i>	<i>Utenti pubblici 2018</i>	<i>Posti privati 2018</i>	
<i>Numero posti Asili Nido :dato SOSE</i>	0	0	0	
<i>Popolazione target (3 – 36 mesi)</i>	6	% di copertura del servizio	0,00	
<i>OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022 – 2027</i>				
<i>Obiettivi di servizio: Numero utenti asili nido aggiuntivi</i>	<i>Assegnazioni</i>	<i>2027 dato indicativo</i>	<i>2028 dato indicativo</i>	<i>2029 dato indicativo</i>
		1	1	1
<i>Costi standard per utente</i>		7.782,86	7.782,86	7.782,86
<i>Risorse aggiuntive assegnate</i>		7.782,86	7.782,86	7.782,86

Riduzione fondo ex AGES: Anche per il prossimo triennio trova applicazione la riduzione dei contributi erariali ex art.7, comma 31-sexies, del D.L. n. 78/2010, conseguente all'abrogazione del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali e contestuale abrogazione dell'obbligo di versamento delle relative somme all'Agenzia dei Segretari (AGES).

Spending review: Serve porre particolare attenzione al fatto che dal prossimo esercizio entra in vigore il comma 850 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 che, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, impone un contributo alla finanza pubblica (ovvero una riduzione di risorse statali da assegnare) pari a:

- 196 milioni di euro, a carico di regioni e province autonome;
- 100 milioni di euro, a carico dei comuni;
- 50 milioni di euro, a carico di province e città metropolitane.

Per ora è definito il quantum della cosiddetta “*spending review informatica*” e risulta pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 marzo 2024, corredato degli allegati A, B e C, recante: “*Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025*”, disposto dall’articolo 1, commi 850 e 853, della legge 30 dicembre 2020, n.178, come sostituito dall’articolo 6-ter, commi 2 e 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n.170, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2024 al n.1232, è stato diffuso nella sezione «*I Decreti*». E’ opportuno ricordare come gli Enti Locali accertano le entrate al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegnano tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata; a tal fine utilizza il codice gestionale del Piano dei Conti Integrato U.1.04.01.01.020 “*Trasferimenti correnti al Ministero dell’economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa*”, con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, da associare alla COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.

Indennità amministratori comunali RSO: Nel bilancio di previsione 2027/2028/2029 occorre tenere in considerazione il fondo statale istituito a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni delle RSO per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione agli amministratori comunali, previsto dai commi da 583 a 587 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, avente la seguente dotazione:

- 100 milioni di euro per l’anno 2022;
- 50 milioni di euro per l’anno 2023;
- 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Con il D.M. 14 dicembre 2023 sono state ripartite le risorse per l’anno 2023. Si ricorda che i comuni beneficiari saranno tenuti a restituire allo Stato l’importo del contributo assegnato e non utilizzato nell’esercizio finanziario. Che il comma 586 dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, al fine di concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai richiamati commi 583, 584 e 585, incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, il fondo istituito dal richiamato articolo 57-quater;

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie ed in conto capitale, oltre alle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione, contributi e fondi da parte del B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano del Varaita).

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all’impiego dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato, nei limiti consentiti dalle norme.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio, l'Ente non prevede la necessità di dover ricorrere all'assunzione di nuovi mutui, nonostante le capacità finanziarie dell'Ente, potrebbero sostenere.

Livello di indebitamento

Il seguente paragrafo evidenzia l'andamento dell'indebitamento e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti. Dati effettivi rispetto ai piani di ammortamento caricati a sistema a fronte di operazioni di indebitamento ancora in fase di chiusura.

<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>					
	<i>Impegni 2025</i>	<i>Stanziamenti 2026</i>	<i>Previsioni 2027</i>	<i>Previsioni 2028</i>	<i>Previsioni 2029</i>
Quota Interessi	6.604,00	5.095,00	3.616,00	2.286,00	1.623,00
Quota Capitale	28.991,53	31.744,00	33.221,00	17.994,00	13.570,00
Totale	35.595,53	36.839,00	36.837,00	20.280,00	15.193,00

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli:

	2025	2026	2027	2028	2029
Interessi passivi	6.604,00	5.095,00	3.616,00	2.286,00	1.623,00
entrate correnti	499.088,14	442.095,00	531.347,52	524.200,54	502.311,09
% su entrate correnti	1,32%	1,15%	0,68%	0,44%	0,32%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione al mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi compatibilmente con l'ammontare delle risorse a disposizione.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle linee programmatiche di mandato.

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n. 66/2014 e s.m.i ed i successivi comunicati ministeriali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività di convenzionamento con altri enti, al fine di espletare servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2018 recante *“Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato”* l'art. 1 Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione è stato modificato per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti così come segue:

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, tutti i documenti di programmazione fra i quali:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) programma triennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- c) programma triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e piano alienazioni e valorizzazione beni patrimoniali;
- c) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.

Il Comune di FRASSINO, pertanto, inserisce all'interno del DUP 2027/2029 le programmazioni che seguono:

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi
--

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023) anche il Programma degli acquisti e forniture ha assunto un orizzonte temporale triennale, in analogia al Programma delle Opere pubbliche, giusta disposizione contenuta nell'art. 37 co. 3 che ha modificato la soglia di riferimento elevandola a € 140.000,00.

Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore ai 140.000,00 €, il programma triennale degli acquisti e dei servizi per il periodo 2027/2029 risulta negativo.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007) e Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

In merito alle spese vincolate ex D.L. 78/2010 relative a studi, consulenze, relazioni pubbliche ecc... il disposto dell'art. 21 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito dalla L. 21/06/2017 n. 96 prevede, che a decorrere dall'esercizio 2018, la non applicazione dei limiti previsti, per gli enti che approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che, sempre nell'anno precedente, hanno rispettato il pareggio di bilancio.

La L. 30.12.2018 n. 145 all'art. 1 co. 905 ha previsto che *“a decorrere dall'esercizio 2019 ai Comuni ed alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile ed il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 co. 594 della L. 244/2007.”*

Questo Ente ha rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e del rendiconto 2021, quelli relativi al bilancio di previsione 2023/2025 ed il rendiconto 2022, quelli relativi al bilancio di previsione 2024/2026 ed il rendiconto 2023 ma ritiene ugualmente di inserire il Piano di razionalizzazione a meri fini ricognitivi.

Di seguito vengono pertanto elencate le strutture ed i beni in dotazione al Comune di FRASSINO, nonché le misure da assumere al fine di ottemperare alle disposizioni di legge sopra richiamate.

BENI IMMOBILI: *L'Amministrazione comunale deve valorizzare nel miglior modo il patrimonio immobiliare disponibile ed ottenere la migliore resa in termini economici e sociali. In particolar modo sono dati in locazioni gli immobili ad uso abitativo e/o commerciale con valutazioni dei prezzi di mercato della zona. Tutti i beni immobili sono censiti ed oggetto di una adeguata gestione.*

Il Comune è proprietario dei seguenti beni immobili:

- 1) Municipio
- 2) Ex municipio (ora in parte adibito a struttura per anziani)
- 3) Scuola San Maurizio
- 4) Il vecchio Mulino
- 5) Area Camper
- 6) Magazzino Garage

L'Art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, così come convertito dalla Legge 06/08/2008 n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dimissione.

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 N. 112 – convertito nella L. 6/8/2008 n. 133 il Comune di Frassino ha individuato il terreno e fabbricato di proprietà comunale, contraddistinti in mappa al foglio n. 9 mappale n. 352 comunemente denominati "Vecchio mulino";

AUTOVETTURE DI SERVIZIO: *Il parco macchine comunale è costituito da un'auto di servizio (Fiat Panda Serie 3 1.070 Hybrid) acquistata nell'anno 2020, da uno Scuolabus, acquistato con contributo regionale nell'ambito del bando approvato in esecuzione della D.G.R. n. 15-8168 del 20 dicembre 2018 e da una macchina operatrice acquistata nell'anno 2000.*

I mezzi in dotazione devono essere utilizzati ciascuno per le funzioni cui sono preposti: nello specifico la FIAT PANDA viene utilizzata per esigenze di servizio quali sopralluoghi, notifiche, accertamenti anagrafici all'interno del territorio comunale. L'autovettura viene utilizzata, inoltre, in occasione di missioni da parte dei dipendenti presso Uffici pubblici e privati in territorio extracomunale.

Gli amministratori ne fanno uso per fini istituzionali e di rappresentanza.

I mezzi devono essere tenuti nella massima efficienza.

L'amministrazione non dispone di auto di rappresentanza.

Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi strumentali alle attività da svolgere sul territorio. Stante la geografia del territorio comunale, montano si evidenzia come, per l'espletamento di attività istituzionali fuori della sede comunale risulti diseconomico l'utilizzo di mezzi pubblici e ciò sulla base di un'analisi costi/ benefici che miri a garantire la massima efficienza evitando carenze a livello organizzativo e tempistiche dispendiose.

Vengono annualmente appostate in bilancio risorse per l'ordinaria manutenzione del parco auto di questo Comune tenendo presente che qualora gli interventi diventassero antieconomici si valuterà l'opportunità di non eseguirli e di reperire le risorse per l'eventuale sostituzione del/dei mezzo/i.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2027 - 2029

Si precisa altresì che l'Ente ha adempiuto agli obblighi previsti dal DPCM 03.08.2011 in tema di Censimento permanente su tutte le auto di servizio della pubblica amministrazione.

L'attività di manutenzione è demandata al responsabile del servizio tecnico.

TELEFONIA FISSA: *Si è intervenuti nel 2021 alla sostituzione delle apparecchiature telefoniche in quanto non più funzionanti e inadeguate e alla fornitura, installazione e configurazione di un centralino telefonico per lo smistamento automatico delle chiamate.*

DOTAZIONI STRUMENTALI: *Gli Uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente. Gli attuali strumenti informatici in dotazione consentono, in adeguamento alla vigente normativa, l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, verifiche fiscali per i pagamenti, comunicazioni varie a enti del settore pubblico, la consultazione di banche dati, la posta elettronica certificata ecc... dovranno essere potenziati per consentire il processo di completa informatizzazione dell'attività della P.A. con estensione, quindi, dei servizi telematici.*

L'utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio e dovrà essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente.

Nel 2021 si è proceduto alla sostituzione di n. 5 computer in dotazione, e precisamente, uno, con funzione di server, uno utilizzato dall'ufficio segreteria, anagrafe, stato civile, elettorale, uno utilizzato dall'ufficio contabilità, tributi uno utilizzato dall'ufficio tecnico e uno utilizzato dal Segretario Comunale. Nell'anno 2021 si è provveduto alla sostituzione del pc che ha funzione di server, in quanto obsoleto e non più adeguato all'installazione del sistema operativo windows10.

Nel 2024 si è proceduto all'acquisto di n. 1 computer in dotazione all'ufficio tecnico.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici, si mantiene come già in essere, la dotazione di appositi software "antispam" e "antivirus", onde evitare problematiche a livello di hardware e software. Inoltre il pc che ha anche funzioni di server provvede ad eseguire backup giornalieri.

Con procedura avviata alla fine del 2021, tramite affidamento diretto si è provveduto alla sostituzione del fotocopiatore in dotazione agli uffici con la formula del noleggio operativo "full service". Il fotocopiatore noleggiato ha funzione di stampante di rete e di scanner per cui si è sensibilmente ridotto l'uso delle stampanti locali con risparmio di toner.

Le spese sostenute per tali dotazioni sono quelle strettamente necessarie a garantire la normale ed efficiente funzionalità delle dotazioni informatiche quindi non si prevede un ulteriore contenimento dei costi nel triennio, posto che si procederà, salvo esigenze impreviste non a delle integrazioni dell'attuale dotazione ma solo a delle sostituzioni in quanto alcune strumentazioni informatiche sono utilizzate da diversi anni e non risultano più funzionali, non supportando adeguatamente l'aggiornamento gestionale.

Dotazioni informatiche:

- n. 1 Server
- n. 1 centralina telefonica e n. 1 fax
- n. 5 personal computer
- n. 2 notebook
- n. 1 fotocopiatore/scanner a noleggio
- n. 6 stampanti a noleggio
- n. 3 gruppi di continuità
- n. 8 software operativi con antivirus

IMMOBILI				
ELENCO BENI IMMOBILI DI SERVIZIO ED ABITATIVI (ESCLUSI I BENI INFRASTRUTTURALI/ISTITUZIONALI) SU CUI IL COMUNE DI FRASSINO VANTA DIRITTI REALI				
	IDENTIFICAZIONE immobile	TITOLO	CONSISTENZA COMPLESSIVA	PROVENTI ANNUALI RICEVUTI DA TERZI (locazioni, diritti vari)
	MUNICIPIO Via San Rocco, 4 F. 5 n. 708/3	Piena proprietà del Comune	Sup. catastale mq. 585	Pian terreno: Biblioteca Civica, Ex Ambulatorio Medico Primo piano: Uffici Comunali Secondo piano: Archivio e Museo dei Muratori
	MUNICIPIO Via San Rocco, 4 F. 5 n. 708/4	Piena proprietà del Comune	Sup. catastale mq. 67	Adibito ad Ufficio Postale Canone annuo di affitto € 1.043,56
	MAGAZZINO – GARAGE COMUNALE Via San Rocco, 4 F. 5 N. 708/5	Piena Proprietà del Comune	Sup. catastale mq. 58	Garage per auto, Scuolabus e Tena e utilizzo dei locali per deposito materiali del Comune proventi zero
	EX SCUOLE SAN MAURIZIO Borgata San Maurizio F. 8 n. 280/3	Piena proprietà del Comune	Sup. catastale mq. 49	Affitto alloggio Canone annuo di affitto € 960,00
	EX SCUOLE SAN MAURIZIO Borgata San Maurizio F. 8 n. 280/4	Piena proprietà del Comune	Sup. catastale mq. 65	Concessione in comodato locali per la realizzazione di un museo dedicato all'attività lavorativa e della vita comunitaria di San Maurizio, di Frassino e delle zone limitrofe Proventi: zero
	EX SCUOLE SAN MAURIZIO Borgata San Maurizio F. 8 n. 280/5	Piena proprietà del Comune	Sup. catastale mq. 101	Sale riunioni, convegni ecc
	VECCHIO MULINO Via Vittorio Veneto F.9 n. 352/1,2	Piena proprietà del Comune	Sup. mq. //	Vecchio mulino in disuso
	MAGAZZINO – GARAGE F. 8 N. 2/2,3,4	Piena proprietà del Comune	Sup. catastale mq. 377	Concessione in uso gratuito all'U.M.V.V.
	AREA CAMPER Via Strada del Varaita, 1	Piena proprietà del Comune	Sup. mq. //	Sosta attrezzata per camper a pagamento; Proventi € 8/die
	EX MUNICIPIO Via Roma, 1 F. 5 n. 323	Piena proprietà del Comune	Sup. catastale mq. 2.034	Affitto alloggi Consorzio Monviso Solidale Canone annuo di affitto € 4.500,00

AUTOMEZZI			
COMUNE DI FRASSINO (CN)			
AUTOMEZZI DATI IN DOTAZIONE PER ESIGENZE DI SERVIZIO			
N.	MODELLO	DESTINAZIONE	ANNO DI IMMATRICOLAZIONE
TUTTI GLI UFFICI/ORGANI ISTITUZIONALI			
1.	Autovettura Fiat Panda Serie 3 1.070 Hybrid Targa GD504CY	In uso al personale dipendente per sopralluoghi, notifiche, riunioni ecc... In uso agli amministratori per fini istituzionali e di rappresentanza	ANNO 2021
2.	Scuolabus Renault Master Targa GA272ZG	In uso per Servizio Scolastico delle Scuole Infanzia, Primarie e di Primo grado (materne, elementari e medie)	ANNO 2020
3.	Macchina Operatrice Komatsu Targa AAZ807	In uso per lavori sul territorio: manutenzione, pulizia strade comunali	ANNO 2000

IMMOBILI			
ELENCO RICOGNITIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI ART. 58 D.L. 112/2008 ANNO 2027 – PIANO ALIENAZIONI			
N.	IDENTIFICAZIONE immobile	DESTINAZIONE	VALORE
1.	VECCHIO MULINO Via Vittorio Veneto F.9 n. 352/1,2,3	Area per servizio pubblico	In corso di valutazione

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 37 del D.Lgs. n. 36 del 13/04/2023 “Codice dei contratti” dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo pari o superiore a 150.000,00 €, si svolga sulla base di un programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

Si fa riferimento alle schede relative al programma opere pubbliche allegate al presente Documento Unico di Programmazione, redatte in conformità a quelle di cui all'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023, precisando che risultano NEGATIVE, in assenza, allo stato attuale, di opere pubbliche di importo pari o superiore ad € 150.000,00. Costituendo il presente documento solo un primo indirizzo generale per la programmazione del triennio 2027/2029, l'inserimento del programma in tale ambito viene rimandato alla nota di aggiornamento del DUP, nella quale saranno evidenziate le opere pubbliche da inserire nel bilancio di previsione 2027/2029.

L'Amministrazione ha programmato, per il triennio 2027-2028-2029, i seguenti lavori pubblici d'importo inferiore ad € 150.000,00:

Riepilogo Investimenti Anno 2027

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Importo</i>	<i>Fonti finanziamento</i>	
		<i>Fondi proprio bilancio</i>	<i>Contributi agli investimenti</i>
SISTEMAZIONE DI VIE PIAZZE ED AREE VERDI COM.LI	17.000,00	2.000,00	15.000,00
ARREDO URBANO NEL CONCENTRICO DI FRASSINO	130.000,00		130.000,00
TOTALI	147.000,00	2.000,00	145.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2028

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Importo</i>	<i>Fonti finanziamento</i>	
		<i>Fondi proprio bilancio</i>	<i>Contributi agli investimenti</i>
SISTEMAZIONE DI VIE PIAZZE ED AREE VERDI COM.LI	17.000,00	2.000,00	15.000,00
TOTALI	17.000,00	2.000,00	15.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2029

<i>Descrizione intervento</i>	<i>Importo</i>	<i>Fonti finanziamento</i>	
		<i>Fondi proprio bilancio</i>	<i>Contributi agli investimenti</i>
SISTEMAZIONE DI VIE PIAZZE ED AREE VERDI COM.LI	17.000,00	2.000,00	15.000,00
TOTALI	17.000,00	2.000,00	15.000,00

e) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

La programmazione del fabbisogno di personale in sede di D.U.P., come recentemente recepito dal Principio Applicato 4/1, è di natura prettamente finanziaria. È stata quindi risolta l'annosa querelle sulla "doppia programmazione". Sarà quindi il PIAO 2027/2029 a contenere il dettaglio in ordine alle figure da ricercare ed alla dimostrazione della capacità assunzionale dell'Ente.

Si riportano di seguito e la fotografia della dotazione organica dell'Ente ed il calcolo della capacità assunzionale per l'anno 2026, richiamando, in attesa del PIAO 2027/2029, il PIAO 2026/2028 approvato con DGC n. 28 del 30/03/2026, in particolare quando previsto dalla sezione 3.3.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2027 - 2029

Personale in servizio al 31/12/2025:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Funzionario Tecnico	1		1
Funzionario contabile	1	1	
Istruttore amministrativo	2	1 (part – time al 75%)	1
Operatore esperto	1	1	
Segretario Comunale	1		1
TOTALE	6	3	3

Si precisa che i dipendenti considerati sono:

- N. 3 dipendenti a tempo indeterminato;
- N. 2 dipendenti in extra-time ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311;
- Segretario Comunale in Convenzione.

Con decorrenza 01.11.2024 è stata sciolta la convenzione di Segreteria con il Comune di Barge (Capo convenzione), Pontechianale, Sampeyre e Frassino. Con decorrenza 01.12.2024 il servizio del Segretario comunale è in convenzione fra i Comuni di Verzuolo (Capo – convenzione), Manta, Frassino e Sampeyre – classe II di segreteria. Per il Comune di Frassino la percentuale di convenzionamento è pari a 7,34%.

Programmazione triennale del fabbisogno del personale

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 28 del 30.03.2026 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 che, nella sezione 3 “*Organizzazione e Capitale Umano*” – sottosezione 3.3 “*Sottosezione di Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*” contiene i riferimenti del “*Piano Triennale del fabbisogno del personale 2026/2028*”.

La programmazione del fabbisogno del personale in sede di DUP, come recentemente recepito dal Principio applicato 4/1, è di natura prettamente finanziaria.

Nella Faq 51 la Commissione Arconet ha precisato che “*Al fine di adeguare la disciplina del DUP all’articolo 6 del Decreto Legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei Fabbisogni del Personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell’allegato 4/1 al D.Lgs. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in Servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi*”.

Si riporta di seguito il calcolo della capacità assunzionale anno 2026:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2026

- CALCOLO VALORE MEDIO ENTRATE CORRENTI ULTIMO TRIENNIO 2023/2024/2025**

ANNO	2026
POPOLAZIONE (abitanti)	251
CLASSE	A
VALORE SOGLIA	29,50%
SPESA PERSONALE	€ 150.608,19
MEDIA ENTRATE CORRENTI	€ 540.365,30
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	27,87%
CAPACITA' ASSUNZIONALE (DA TABELLA 1)	€ 8.799,57

Riepilogo Capacità Assunzionale	
Spesa Personale 2018	€ 137.176,59
Stanziamiento Limite per Capacità Assunzionale Anno 2026	€ 137.176,59
Spesa Massima Consentita	€ 159.407,76

Conclusioni:

SPESA MASSIMA 2026 **159.407,76 €**

PROIEZIONE SPESA PERSONALE 2026 143.800,00 €

SOMMA LIBERA DA UTILIZZARE A
BILANCIO 2026 15.607,76 €

Nel triennio 2027 – 2028 – 2029 l'Ente si riserva la facoltà di far ricorso a forme di lavoro flessibile (somministrazione lavoro tramite Agenzie di lavoro interinale o utilizzo di personale a tempo pieno di altra pubblica amministrazione ex art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004) per sopperire alla parziale carenza di personale ed al fine di assicurare la stretta funzionalità degli uffici comunali ed i servizi essenziali alla cittadinanza.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2027 - 2029

A tale scopo si precisa che l'Ente, anche per il triennio 2027 - 2028 – 2029 la spesa per remunerare il personale di altre pubbliche amministrazioni verrà a gravare sulla disponibilità per assunzioni a tempo determinato, superandone il limite.

Atteso che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 con la programmazione triennale del fabbisogno, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Dato atto che il limite di spesa di personale per l'anno 2026 è quantificato in € 127.540,04 (spesa del personale anno 2008);

Infine, in relazione al rispetto del limite di spesa fissato dall'art. 1 commi 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006 si allega la tabella di calcolo per la dimostrazione a consuntivo del rispetto di tale limite:

	2008 per enti non soggetti al patto	Rendiconto 2025
Spese macroaggregato 101	109.090,28	150.608,19
Spese macroaggregato 103	10.800,00	0,00
Irap macroaggregato 102	8.511,09	8.943,44
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00
Altre spese: n. 1 Dipendente in convenzione	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	128.401,37	159.551,63
(-) Componenti escluse (B)	861,33	36.427,33
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	127.540,04	€ 123.124,30
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)		

Dato atto inoltre che il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è quantificato in € 14.396,40;

Dato atto che:

- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2027-2029 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

Per il triennio 2027/2029 viene stabilito che:

1. al fine di garantire i servizi essenziali e stante la carenza di personale dipendente, potranno essere attivate con appositi provvedimenti, nel rispetto dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, forme di lavoro flessibile (tra cui il ricorso alla normativa prevista dall'art. 1 comma 557 della L. 311/2004);

2. nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa del personale, nel triennio 2027/2029 sono

comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno;

TOTALE PREVISIONE 2027/2029		
2027	2028	2029
Spese di personale	Spese di personale	Spese di personale
€ 134.120,00	134.120,00	134.120,00

Gli stanziamenti e le tabelle relativi alla spesa del personale e alla capacità assunzionale per il triennio 2027-2029 sono in corso di definitivo aggiornamento e allineamento con lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2027/2029. L'Ente assicura sin d'ora che la programmazione finanziaria definitiva garantirà il rigoroso rispetto del limite storico della spesa di personale (ex art. 1, comma 557, Legge 296/2006) e del tetto sul lavoro flessibile. I dati di dettaglio e le relative tabelle di verifica triennali saranno recepiti formalmente in sede di Nota di Aggiornamento al presente documento.

f) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

È allo stato attuale, in fase di aggiornamento il Programma triennale dei lavori pubblici 2027/2029 e l'elenco annuale 2027 anche alla luce delle nuove disposizioni normative di cui all'art. 37 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 che al comma 2 ha modificato la soglia di riferimento degli interventi da inserire elevandola fino ad € 150.000,00.

❖ Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)



L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l'Italia il Next Generation EU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L'Italia deve, infatti, modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il Next Generation EU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del Next Generation EU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L'Italia, a conferma dell'impegno concreto per la ripartenza, integra l'importo con 30,6 mld di euro attraverso il Piano Complementare, finanziato direttamente dallo Stato, per un totale di 222,1 mld. Il regolamento UE 241/2021, che ha istituito il Dispositivo

europeo per la ripresa e la resilienza ha definito in maniera puntuale obiettivi, ambito di applicazione, principi e modalità di funzionamento del dispositivo, nonché le caratteristiche che devono avere i Piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri.

Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza #NextGenerationItalia, approvato dalla Commissione europea, si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. La digitalizzazione e l'innovazione di processi, prodotti e servizi rappresentano un fattore determinante della trasformazione del Paese e devono caratterizzare ogni politica di riforma del Piano. La transizione ecologica, come indicato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo. Il terzo asse strategico, l'inclusione sociale, è fondamentale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell'economia e superare disuguaglianze profonde spesso accentuate dalla pandemia. Le tre priorità principali del piano sono la parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali.

Il PNRR italiano si articola in sei missioni di intervento:

MISSIONE 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura.

MISSIONE 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica.

MISSIONE 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile.

MISSIONE 4. Istruzione e ricerca.

MISSIONE 5. Coesione e inclusione

MISSIONE 6. Salute.

Gli enti locali rivestono un ruolo fondamentale per assicurare la realizzazione degli investimenti del PNRR, quale livello di governo più vicino al cittadino e alle necessità dei territori. Per cogliere le opportunità offerte dal PNRR l'Amministrazione comunale ha avviato da mesi un importante lavoro, che ha definito una strategia complessiva di intervento partendo da una visione d'insieme degli obiettivi da raggiungere nei vari settori, monitorando al contempo i bandi in pubblicazione e le scadenze. Un lavoro che ha consentito all'Amministrazione di aggiudicarsi risorse importanti.

Si elencano qui di seguito gli interventi già finanziati all'interno della **Missione 1 Digitalizzazione innovazione, competitività e cultura**:

- CUP E71C22001020006 – importo € 47.427,00 – Missione 1, Componente 1, Asse 1 Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" – Intervento finanziato con Decreto di finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 28 – 3/2022;

- CUP E71F22003900006 - importo € 79.922,00 – Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" Comuni Aprile 2022 - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 – Intervento finanziato con Decreto di finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 135/1-2022;

- CUP E51F22008950006 – importo € 10.172,00 – Misura 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" – Missione 1, Componente 1 – Investimento 1.3 Dati e interoperabilità – Intervento finanziato con Decreto di finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 135-3/2023;

- CUP E51F24006240006 – importo € 3.928,40 – Misura 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” – Missione 1, Componente 1 – Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale – Intervento finanziato con Decreto di finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 138-2/2024;

- CUP E71F25000230006 – importo € 1.622,74 – Misura 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE)” – Missione 1, Componente 1 – Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” – Intervento finanziato con Decreto di finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale;

- CUP E31J25000740006 – importo € 4.326,40 – Misura 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE” – Missione 1, Componente 1 – Investimento 1.3 Dati e interoperabilità – Intervento finanziato con Decreto di finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 90-2/2025;

Si evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato con la Circolare nr. 26 in data 29 luglio 2022 ha approvato il Manuale delle Procedure finanziarie degli interventi PNRR, individuando tutte le novità e gli obblighi nella gestione di tali risorse.

Con delibera di Giunta n. 15 del 08/03/2023 l’Ente ha proceduto alla ricognizione degli interventi non nativi PNRR, che sono confluiti in esso, riconducendoli nel perimetro delle opere disciplinate dalle regole del Piano.

Il 19/03/2024 il Dipartimento per gli Affari Interni – Finanza Locale ha comunicato che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell’8 dicembre 2023, di revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (**Piccole opere**) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (**Medie opere**), è stata stralciata dal Piano e gli interventi in parola trovano in ogni caso copertura finanziaria sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente.

Relativamente al Comune di Frassino, i **contributi fuoriusciti** dal PNRR sono i seguenti:

- € 50.000,00 – art. 1, commi 29 e ss della Legge n. 160/2019, contributo ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale dal 2020 al 2024. Per l’annualità 2021 il contributo assegnato corrisponde ad € 100.000,00 giusto DM 11.11.2020.

- Annualità 2020: PNRR M2C4 INV. 2.2. CUP E77H2000112001 MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI DIVERSE – importo progetto € 50.000,00;

- Annualità 2021: PNRR - M2C4 - INV. 2.2. - CUP E79J21003930001 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – importo progetto € 100.000,00;

- Annualità 2022: PNRR - M2C4 - INV. 2.2. - CUP: E77D22000080006 – LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE – importo progetto € 50.000,00;

- Annualità 2023: PNRR M2C4 - INV. 2.2. – CUP E73I22000160006 – LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE – importo progetto € 50.000,00;
Annualità 2024: PNRR M2C4 - INV. 2.2. – CUP E79D22000430006 – CIMITERO DI SAN MAURIZIO MESSA IN SICUREZZA AREA CIMITERIALE.
- Annualità 2024 - CUP E74J22001030001 – Importo € 50.000,00 – Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI – SEDE COMUNALE –AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE DELL'ART. 1., COMMA 29., LETT. A) DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160 E S.M.I.. - Intervento finanziato con Decreto di assegnazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020;
- CUP E73H19001090001– importo € 510.000,00 - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - SISTEMAZIONE DEL RIO VILLA E MESSA IN SICUREZZA DEL CONCENTRICO DI FRASSINO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO – Intervento finanziato con Decreto di assegnazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023;
- CUP E75H21000000001 – importo € 375.000,00 - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' MEYRA DA MUN – Intervento finanziato con Decreto di assegnazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023;

g) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Fondo cassa al 31/12/2025: € 140.813,40

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è il seguente:

Il fondo di cassa presenta il seguente andamento storico:

	2023	2024	2025	2026
Giacenza di cassa al 31.12.	1.041.028,46	531.347,65	140.813,40	279.025,70*
di cui: cassa vincolata	177.000,00	3.845,36	18.171,31	0,00

*Importo presunto al 31.12.2026

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio 2023/2025: NON RICHIESTA

Secondo l'articolo 194, primo comma, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrate utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- f) Negli ultimi tre esercizi non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio.

Evoluzione risultato di amministrazione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:			
	2023	2024	2025
Risultato d'amministrazione (A)	€ 682.411,90	€ 325.205,73	€ 334.524,37
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 12.914,44	€ 22.196,91	€ 42.901,67
Parte vincolata (C)	€ 621.292,20	€ 172.833,71	€ 136.011,96
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -	€ 10.699,69	€ 465,59
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 48.205,26	€ 119.475,42	€ 155.145,15

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”*, desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”*, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal D.M. 1° agosto 2019.

Con la circolare RGS del 09 marzo 2020, n. 5 (G.U. Serie Generale n. 81 del 27 marzo 2020) sono arrivati i chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La Ragioneria ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Nell'esercizio 2025 il Comune di Frassino ha conseguito i seguenti risultati ai fini dei vincoli di finanza pubblica, come desumibili dai saldi W1 risultato di competenza e W2 equilibrio di bilancio:

W1 (risultato di competenza): € 86.959,75

W2 (equilibrio di bilancio): € 51.475,13

W3 (equilibrio complessivo): € 48.174,08

L'Ente nel triennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.